



24. Fornire descrizione dei presidi antincendio e dei sistemi di rilevazione allarme, ivi compresi i sistemi termografici (previsti dalla DGRC 223/2019 e da riportare in planimetria di cui al punto precedente).
25. La DGRC 223/2019 prevede sistemi da utilizzarsi per garantire la ventilazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti infiammabili con impianti di aspirazione e trattamento dell'aria (con evacuatori di fumo e calore commisurati al volume dei fumi previsti per il carico di incendio – 4 mq di luce per ogni campata). Chiarire quali misure si intendono adottare per i rifiuti infiammabili stoccati all'interno del capannone.
26. Nella relazione tecnica si dichiara che l'altezza delle pareti di compartimentazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti infiammabili è pari 3,0 metri. Al riguardo, si evidenzia che i cumuli di rifiuti costituiti da rifiuti lignei, plastici e cartacei, possono superare i 3 mt. Ciò contrasta con le previsioni di cui alla DGRC 223/2019 che prevede, infatti, che le pareti di separazione devono avere un'altezza, comunque, superiore al cumulo dei rifiuti.
27. In riferimento alla previsione di cumuli di rifiuti superiori ai 3 m di altezza è necessario acquisire, ai sensi della DGRC 8/2019, apposita relazione tecnica recante il calcolo di verifica di stabilità redatta da tecnico abilitato.
28. Redigere una matrice di valutazione a scala numerica, degli impatti ambientali sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto. Tale matrice deve essere strutturata attribuendo punteggi oggettivi, ovvero valutati su stime e/o valori quantitativi per ciascuna tematica.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le componenti/matrici ambientali oggetto della valutazione:

- *atmosfera (emissioni convogliate, emissioni diffuse, alterazione della qualità dell'aria, ecc.),*
- *agenti fisici (alterazione del clima acustico, ecc.),*
- *flora/fauna (alterazione habitat naturali, perturbazione della fauna/flora, perturbazione assetto vegetazionale, ecc.),*
- *ambiente idrico (consumi idrici, modificazioni idrografia, alterazione della qualità delle acque sotterranee e/o dei corpi idrici ricettori, diminuzione dell'altezza della falda e della ricarica delle acque sotterranee, ecc.),*
- *suolo e sottosuolo (modifica caratteristiche del suolo, alterazione delle caratteristiche pedologiche, consumo/occupazione di suolo, perdita di elementi nutritivi del suolo, costruzione di superfici impermeabili, eliminazione di alberi e/o di altra vegetazione, stoccaggio di rifiuti, ecc.),*
- *rifiuti (produzione dei rifiuti, ecc.),*
- *traffico (aumento del traffico, aumento delle emissioni inquinanti, ecc.),*
- *alterazione microclima ed impatto energetico, terreni/coltivazioni limitrofe (alterazione delle colture, immissione di sostanze inquinanti, ecc.).*

Per ogni componente occorre fornire dati quantitativi dei rifiuti prodotti, delle sostanze immesse nelle acque e nell'atmosfera (derivante anche dal traffico dei mezzi pesanti che trasportano i rifiuti in ingresso all'impianto), delle acque reflue scaricate (portata e variazioni di portata nel corpo idrico superficiale) e delle acque emunte dal pozzo.

29. Implementare l'esame degli impatti cumulativi e sinergici derivanti dall'azione combinata delle lavorazioni (ivi compreso la movimentazione di mezzi e del traffico veicolare) sia nell'ambito della stessa attività che delle altre aziende, interne al lotto (condominio industriale) e limitrofe

er_ad_el_bn_na



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzioneegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



(in un buffer di 2000m), che possono generare emissioni ed impatti tali da produrre ricadute sull'ambiente la cui sommatoria può superare i livelli di sostenibilità ambientale.

Tale studio deve comprendere l'elaborazione di un'apposita matrice di valutazione a scala numerica come descritto al precedente punto.

30. Fornire la valutazione delle emissioni derivanti dalla triturazione dei rifiuti plastici (il S.I.A. riporta solo considerazioni sulle emissioni derivanti dal trattamento dei rifiuti lignei).

31. Dall'esame di ortofoto ed immagini satellitari emerge che l'intero lotto (cosiddetto condominio industriale) è sprovvisto di delimitazione mediante recinzione, alberatura o altro.

Inoltre, alla luce del vincolo di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004 che insiste sulla particella 5012 ove ricade parte dell'impianto, e come previsto dalle NTA del PRG vigente per il comune di Mondragone, (il certificato di destinazione urbanistica riporta che *parte della particella di cui sopra, compreso il fabbricato sulla stessa edificato, è inclusa in area di ulteriore tutela art 142 d.lgs 42/2004 – scheda V5 fiumi, torrenti, corsi d'acqua*), lungo tutto il perimetro dell'area andrà realizzata una idonea fascia di vegetazione da selezionare tra le specie autoctone con funzione di barriera verde. Per le zone riparie è prescritta la conservazione del giunco d'acqua, tifeto, salix viminalis e populus tremula.

Fornire chiarimenti ed eventuali elaborati integrativi, grafici e descrittivi.

32. Dal certificato di destinazione urbanistica si evince che le NTA del PRG vigente per il comune di Mondragone prescrivono, ai soggetti destinatari di concessione edilizia, che *le aree comprese tra il Torrente Savone e il canale di raccolta delle acque medie devono essere oggetto di studio idraulico di dettaglio, riferito alla sezione d'interesse, che ne verifichi l'inondabilità per portate di piena decennale.*

Occorre acquisire il menzionato studio idraulico che deve essere redatto sulla scorta delle linee guida fornite con il PSDA dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno e dovrà contenere idonea valutazione, in caso di inondabilità della zona, anche rispetto ai tiranti idrici che si vengono a creare e le relative misure tecniche adottate.

33. In considerazione delle peculiarità dell'impianto occorre effettuare una ricognizione dei ricettori sensibili (abitativi e non) in un buffer di almeno 1000m descrivendo la natura degli impatti di cui sono potenzialmente bersaglio e le eventuali misure di mitigazioni previste.

34. In riferimento alle emissioni acustiche, lo studio previsionale di impatto acustico riporta una previsione dei livelli di immissione prodotti a 20 e a 35 m (ricettori). In realtà, essendo la ditta confinante con altre attività, si ritiene che tale stima debba essere effettuata tenendo conto di tale aspetto e considerando le condizioni più gravose (oltre ai macchinari in funzione, anche porte aperte del capannone, transito degli automezzi trasporto rifiuti, etc.).

35. In riferimento a quanto riportato alla pag. 49 del SIA "...tutti gli altri canali hanno un regime strettamente legato alle precipitazioni meteoriche..." è necessario acquisire le misurazioni di portata o dati stagionali del corpo idrico recettore.

36. Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve essere integrato con la previsione di autocontrolli quadrimestrali per la matrice atmosfera (emissioni diffuse) e l'effettuazione, almeno semestralmente, di periodiche operazioni di pulizia/manutenzione dei manufatti/sistemi di sedimentazione e disoleazione e della rete delle acque meteoriche di dilavamento.

er_ad_el_bn_na



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

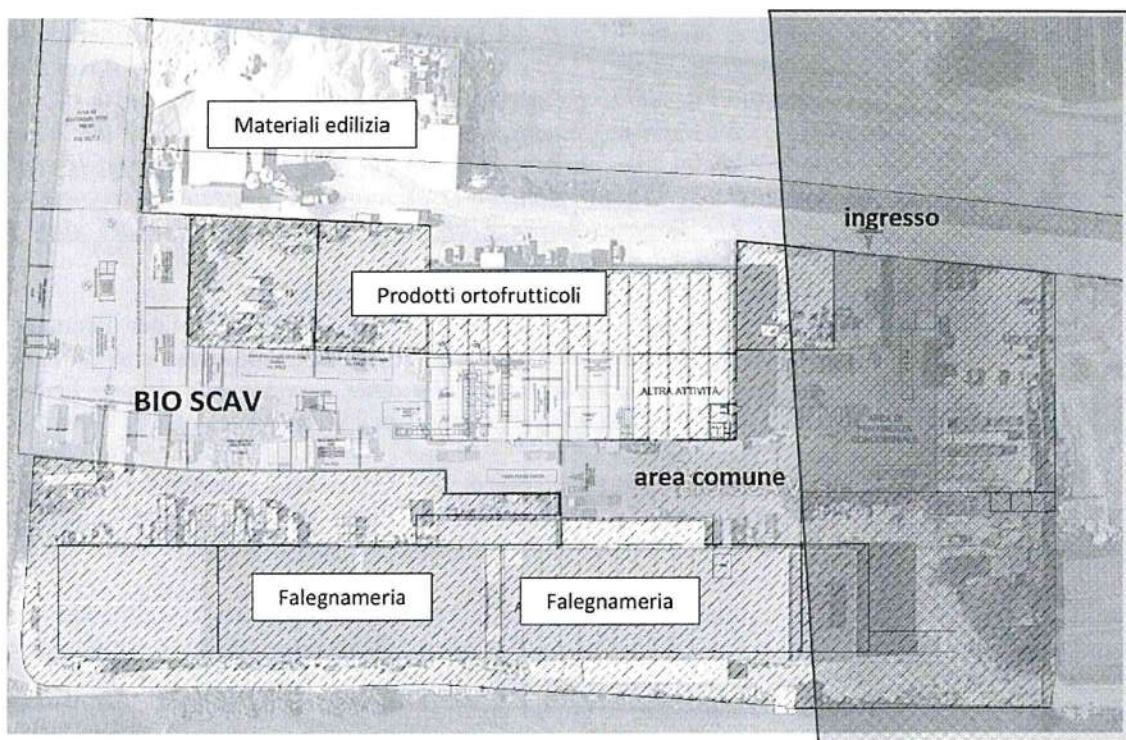
tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



1.B.1 integrazioni del Proponente e valutazioni istruttorie

Permane, anche successivamente all'acquisizione della documentazione integrativa, inoltrata con nota prot. 8823 del 10/01/2022, scarsa chiarezza circa la reale consistenza dell'impianto in rapporto con le attività immediatamente adiacenti.

Solo la sovrapposizione, effettuata dal gruppo istruttore, tra planimetria del layout ed ortofoto satellitare, ha consentito di definire i reali confini dell'attività rispetto all'intero lotto denominato condominio industriale.



In particolare, non risulta chiaro in che misura vi è promiscuità con l'area dove ricade l'attività di falegnameria, in riferimento all'ingresso ed ai sottoservizi (cfr elaborato 1.3.5 *planimetria reti impiantistiche*).

Si può inoltre notare che la fascia di rispetto dal torrente Savone include l'area di pertinenza condominiale da cui si accede all'attività.

Il riscontro alla richiesta di chiarimenti **punto 4** non è del tutto soddisfacente.

Dalla lettura del par. 2.2 del SIA, nonché dalla Relazione Tecnica si comprende che la distinzione tra l'attività in esame e quelle adiacenti, è realizzata con setti prefabbricati in CLS armato precompresso del tipo New Jersey di altezza pari a 6m.

La distinzione invece tra le differenti aree di lavorazione all'interno dell'azienda è realizzata con la medesima tipologia di elementi, ma di altezza pari a 5.2 m. In particolare, nel par. 2.2 del SIA si dichiara che *tutte le superfici di gestione e stoccaggio sono divise per mezzo di segnaletica orizzontale (strisce colorate) o blocchi mobili in cemento tipo "New Jersey"*.

er_ad_el_bn_na



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



Restano da chiarire i seguenti punti:

1. non è chiaro dove sono adottati i setti in cls e dove la segnaletica orizzontale
2. non si comprende come sia realizzata la divisione all'interno del capannone tra l'attività in esame e quelle adiacenti interne al medesimo capannone (deposito e vendita ortofrutta e depositi materie prime ed uffici segheria);
3. la planimetria riporta tra le aree adiacenti, quelle destinate alla vendita di prodotti ortofrutticoli come aree coperte. In realtà attualmente solo la porzione interna al capannone è coperta, tutte le altre si svolgono attualmente all'aperto;
4. dal momento che il trattamento delle acque di piazzale appare in carattere di promiscuità con alcune attività adiacenti, non si comprende come si possa tale gestione sia compatibile con la presenza dei setti New Jersey di divisione tra l'azienda e le altre attività.

In definitiva si ritiene comunque necessario provvedere alla creazione di una barriera (muro in cls o con teli antipolvere) di altezza non inferiore a 6m lungo tutto il perimetro dell'attività.

In riferimento al **punto 5**, il certificato di agibilità allegato è relativo alla particella 5012 sub 12,13 e 14, ma non al sub 18 che sembra interessare la maggiore consistenza.

Il riscontro al **punto 7** non chiarisce del tutto alcuni aspetti sul recupero dei rifiuti cartacei, plastici e lignei:

- manca una descrizione di eventuali accordi con gli utilizzatori e una descrizione delle tempistiche di stoccaggio del prodotto/oggetto (deve essere presentata una valutazione del tempo di stoccaggio della sostanza/oggetto con riferimento alla sua eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto);
- manca una descrizione del sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto (es. dichiarazione di conformità); documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto sono rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.

In riferimento al **punto 13** si ritiene che le misure indicate non siano sufficienti, in considerazione della promiscuità con altre attività, al contenimento delle emissioni diffuse.

Si ritiene necessaria l'adozione di filtri a sacco connessi ai triturator e nastri trasportatori incapsulati.

In riferimento alla problematica legata alla prevenzione incendi di cui al **punto 24** della richiesta di chiarimenti, si rilevano le seguenti incongruenze:

- posizionamento degli estintori che sono collocati nelle aree destinate al deposito di rifiuti in maniera apparentemente difficile da raggiungere ed in taluni casi non adeguata (rifiuti in legno infiammabili);
- assenza di estintori in alcune aree di stoccaggio;
- percorso per le zone sicure interdetto da presenza di muro.

La relazione sulla verifica di stabilità di cui alla **richiesta 27** non è stata effettuata, ai sensi della DGRC 8/2019, sui cumuli, bensì sui setti autoportanti, peraltro, di altezza di 5.2 m e non 6m come indicato nel SIA. Inoltre, detta relazione di calcolo non appare redatta da tecnico a tale scopo abilitato.

La matrice per la valutazione degli impatti, di cui alla **richiesta di chiarimenti n. 28** non riporta valutazioni del tutto appropriate:

- non è stato considerato alcun effetto per quanto attiene la componente suolo e sottosuolo;

er_ad_el_bn_na



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



- non è stato considerato alcun effetto per quanto attiene la componente alterazione microclima ed impatto energetico, terreni/coltivazioni limitrofe (alterazione delle colture, immissione di sostanze inquinanti, ecc.);
- manca l'attribuzione di un punteggio oggettivo per quanto attiene la produzione di determinanti inquinanti (es. NOX) derivanti dal traffico (es. aumento delle emissioni inquinanti, ecc....);
- mancano considerazioni per gli impatti sull'ambiente idrico non legati solo al consumo della risorsa acqua (es. modificazioni idrografia, alterazione della qualità delle acque sotterranee e/o dei corpi idrici ricettori, diminuzione dell'altezza della falda e della ricarica delle acque sotterranee, ecc....). Per tale matrice è stato attribuito un livello di correlazione C – basso (cfr. paragrafo 6.4), senza dimostrare come si è arrivati all'assegnazione di tale livello;
- non si ritiene condivisibile assegnare una magnitudo pari a 2 (cfr. paragrafo 6.3) per la condizione ambientale “*produzione di rumore*”, atteso che lo studio previsionale d'impatto acustico ha stimato un Livello di immissione pari a 68,4 dB(A) a fronte di un limite normativo pari a 70 dB(A). Tenuto conto dei punteggi generali da attribuire (scala di magnitudo da 1 a 10), si è proceduto all'esecuzione di una mera equivalenza che ha restituito una magnitudo pari ad almeno 9,7. Partendo da tale dato, non si ritiene condivisibile nemmeno il livello di correlazione attribuito per il rumore al paragrafo 6.4 (livello C – basso). Con tali dati, si ritiene congruo attribuire un livello di correlazione pari ad A;
- non si ritiene condivisibile assegnare una magnitudo pari a 4 (cfr. paragrafo 6.3) per la condizione ambientale “*produzione di polveri*”, atteso che la stima fornita dalla ditta ha restituito un dato pari a circa 9 mg/Nm³, a fronte di un limite TLV pari a 10 mg/Nm³. Tenuto conto dei punteggi generali da attribuire (scala di magnitudo da 1 a 10), si è proceduto all'esecuzione di una mera equivalenza che ha restituito una magnitudo pari ad almeno 9. Partendo da tale dato, non si ritengono condivisibili nemmeno i livelli di correlazione attribuiti per le polveri al paragrafo 6.4 (livello C – basso). Con tali dati, si ritiene congruo attribuire un livello di correlazione compreso tra A e B, da determinare a seconda se si va a creare impatti sulla salute pubblica, sugli ecosistemi, sulla fauna, sulla flora, sulla vegetazione, ecc.....

In generale, la matrice degli impatti contenuta nel S.I.A. dovrebbe dettagliare i criteri con i quali viene attribuito la singola magnitudo ed i livelli di correlazione da raffrontare alla situazione ante-operam. Tale matrice deve partire da dati oggettivi stimabili e/o misurabili.

Per quanto attiene agli **impatti cumulativi** il relativo riscontro è carente.

Dal momento, infatti, che si dichiara che è stato condotto un campionamento - (...) *è stato condotto un campionamento delle polveri diffuse presenti nella zona. L'attività della BIOSCAV SRL non era in funzione al momento del campionamento e ciò ha consentito di valutare la situazione di fondo “in assenza” dell'impianto in oggetto. Le analisi hanno restituito un valore di fondo di concentrazione di polveri inferiore a 1 mg/m³ (...) È evidente che tale valore non determina situazioni di criticità essendo oltretutto inferiore ai limiti più stringenti derivanti dai riferimenti costituiti dal TLV-TWA per ambienti di lavoro – è necessario acquisire tale report, validato da tecnico (o laboratorio) abilitato.*

In riferimento al **punto 31**, la problematica è legata al riconoscimento delle conseguenze legate alla presenza del vincolo di cui all'art 142 del D.lgs 42/2004 e pertanto alle determinazioni della competente Soprintendenza.

er_ad_el_bn_na



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzioneegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



Tuttavia, in considerazione della tipologia di attività svolta, è sempre opportuna la realizzazione di una barriera arborea. Tale barriera, oltre a contribuire ad un corretto inserimento paesaggistico, è utile al contenimento della propagazione delle polveri.

A tale scopo, nell'impossibilità di adottare tale soluzione, è indicata la realizzazione di una **barriera antipolvere con teli in polietilene ad alta densità** dotati di specifica certificazione.

Il riscontro al **punto 32** della richiesta di chiarimenti non è del tutto soddisfacente.

La relazione di inondabilità non riporta infatti le conclusioni. Essendo un documento di pertinenza alla concessione edilizia, è opportuno quindi sollecitare il Comune di Mondragone a verificare la coerenza dell'integrazione rispetto a quanto richiesto dalle NTA del PRG vigente.

Il documento *Relazione attestante l'idoneità del suolo e del sottosuolo* a riscontro della richiesta di cui al **punto 35**, non riporta i dati stagionali o di portata del corpo idrico recettore. Tuttavia, chiarito che il presente procedimento provvederà ad autorizzare lo scarico in fognatura, il dato potrebbe non essere indicativo per la verifica degli impatti ambientali.

1.B.2 Ulteriori integrazioni e valutazioni istruttorie

In occasione della CdS del 18/03/2022 il gruppo istruttore, rappresentato dall'arch. Elio Rivera, ha evidenziato il permanere di criticità come riportato di seguito.

1. Permane, anche successivamente all'acquisizione di documentazione integrativa, scarsa chiarezza circa la reale consistenza dell'impianto in rapporto con le attività immediatamente adiacenti.

Solo la sovrapposizione, effettuata dal gruppo istruttore, tra planimetria del layout ed ortofoto satellitare, mostrata nel corso della CdS, ha consentito di comprendere, come confermato dal Dott. Rossi dello studio di consulenza Monaco, i reali confini dell'attività rispetto all'intero lotto denominato condominio industriale.

In particolare, non risulta chiaro in che misura vi è promiscuità con l'area dove ricade l'attività di falegnameria, in riferimento all'ingresso ed ai sottoservizi (cfr elaborato 1.3.5 *planimetria reti impiantistiche*).

2. Si può inoltre notare che la fascia di rispetto dal torrente Savone include l'area di pertinenza condominiale da cui si accede all'attività.
3. Il riscontro alla richiesta di chiarimenti **punto 4 non è del tutto soddisfacente.**

Dalla lettura del par. 2.2 del SIA, nonché dalla Relazione Tecnica si comprende che la distinzione tra l'attività in esame e quelle adiacenti, è realizzata con setti prefabbricati in CLS armato precompresso del tipo New Jersey di altezza pari a 6m.

La distinzione invece tra le differenti aree di lavorazione all'interno dell'azienda è realizzata con la medesima tipologia di elementi, ma di altezza pari a 5.2 m. In particolare, nel par. 2.2 del SIA si dichiara che *tutte le superfici di gestione e stoccaggio sono divise per mezzo di segnaletica orizzontale (strisce colorate) o blocchi mobili in cemento tipo "New Jersey"*.

Restano non chiariti i seguenti punti:

- a. non è chiaro dove sono adottati i setti in cls e dove la segnaletica orizzontale
- b. non si comprende come sia realizzata la divisione all'interno del capannone tra l'attività in esame e quelle adiacenti interne al medesimo capannone (deposito e vendita ortofrutta e depositi materie prime ed uffici segheria);

er_ad_el_bn_na



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



- c. la planimetria riporta tra le aree adiacenti, quelle destinate alla vendita di prodotti ortofrutticoli come aree coperte. In realtà attualmente solo la porzione interna al capannone è coperta, tutte le altre si svolgono attualmente all'aperto;
 - d. dal momento che il trattamento delle acque di piazzale appare in carattere di promiscuità con alcune attività adiacenti, non si comprende come si possa tale gestione sia compatibile con la presenza dei setti New Jersey di divisione tra l'azienda e le altre attività.
4. In riferimento al **punto 5**, il certificato di agibilità allegato è relativo alla particella 5012 sub 12,13 e 14, ma non al sub 18 che sembra interessare la maggiore consistenza.
5. Il riscontro al **punto 7** non chiarisce del tutto alcuni aspetti sul recupero dei rifiuti cartacei, plastici e lignei:
 - a. manca una descrizione di eventuali accordi con gli utilizzatori e una descrizione delle tempistiche di stoccaggio del prodotto/oggetto (deve essere presentata una valutazione del tempo di stoccaggio della sostanza/oggetto con riferimento alla sua eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto);
 - b. manca una descrizione del sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto (es. dichiarazione di conformità); documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto sono rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.
6. In riferimento al **punto 13** si ritiene che le misure indicate non siano sufficienti, in considerazione della promiscuità con altre attività, al contenimento delle emissioni diffuse. Andrebbe valutata l'adozione di filtri a sacco connessi ai trituratori e nastri trasportatori incapsulati.
7. In riferimento alla problematica legata alla prevenzione incendi di cui al punto 24 della richiesta di chiarimenti, si rilevano le seguenti incongruenze:
 - a. posizionamento degli estintori che sono collocati nelle aree destinate al deposito di rifiuti in maniera apparentemente difficile da raggiungere ed in taluni casi non adeguata (rifiuti in legno infiammabili);
 - b. assenza di estintori in alcune aree di stoccaggio;
 - c. percorso per le zone sicure interdetto da presenza di muro.
8. La relazione sulla verifica di stabilità di cui alla **richiesta 27** non è stata effettuata, ai sensi della DGRC 8/2019, sui cumuli, bensì sui setti autoportanti, peraltro, di altezza di 5.2 m e non 6m come indicato nel SIA. Inoltre, detta relazione di calcolo non appare redatta da tecnico a tale scopo abilitato.
9. La matrice per la valutazione degli impatti, di cui alla **richiesta di chiarimenti n. 28** non riporta valutazioni del tutto appropriate:
 - a. non è stato considerato alcun effetto per quanto attiene la componente suolo e sottosuolo;
 - b. non è stato considerato alcun effetto per quanto attiene la componente alterazione microclima ed impatto energetico, terreni/coltivazioni limitrofe (alterazione delle colture, immissione di sostanze inquinanti, ecc.);
 - c. manca l'attribuzione di un punteggio oggettivo per quanto attiene la produzione di determinanti inquinanti (es. NOX) derivanti dal traffico (es. aumento delle emissioni inquinanti, ecc....);

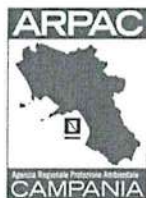
er_ad_el_bn_na



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



- d. mancano considerazioni per gli impatti sull'ambiente idrico non legati solo al consumo della risorsa acqua (es. modificazioni idrografia, alterazione della qualità delle acque sotterranee e/o dei corpi idrici ricettori, diminuzione dell'altezza della falda e della ricarica delle acque sotterranee, ecc....). Per tale matrice è stato attribuito un livello di correlazione C – basso (cfr. paragrafo 6.4), senza dimostrare come si è arrivati all'assegnazione di tale livello;
- e. non si ritiene condivisibile assegnare una magnitudo pari a 2 (cfr. paragrafo 6.3) per la condizione ambientale "produzione di rumore", atteso che lo studio previsionale d'impatto acustico ha stimato un Livello di immissione pari a 68,4 dB(A) a fronte di un limite normativo pari a 70 dB(A). Tenuto conto dei punteggi generali da attribuire (scala di magnitudo da 1 a 10), si è proceduto all'esecuzione di una mera equivalenza che ha restituito una magnitudo pari ad almeno 9,7. Partendo da tale dato, non si ritiene condivisibile nemmeno il livello di correlazione attribuito per il rumore al paragrafo 6.4 (livello C – basso). Con tali dati, si ritiene congruo attribuire un livello di correlazione pari ad A;
- f. non si ritiene condivisibile assegnare una magnitudo pari a 4 (cfr. paragrafo 6.3) per la condizione ambientale "produzione di polveri", atteso che la stima fornita dalla ditta ha restituito un dato pari a circa 9 mg/Nm³, a fronte di un limite TLV pari a 10 mg/Nm³. Tenuto conto dei punteggi generali da attribuire (scala di magnitudo da 1 a 10), si è proceduto all'esecuzione di una mera equivalenza che ha restituito una magnitudo pari ad almeno 9. Partendo da tale dato, non si ritengono condivisibili nemmeno i livelli di correlazione attribuiti per le polveri al paragrafo 6.4 (livello C – basso). Con tali dati, si ritiene congruo attribuire un livello di correlazione compreso tra A e B, da determinare a seconda se si va a creare impatti sulla salute pubblica, sugli ecosistemi, sulla fauna, sulla flora, sulla vegetazione, ecc....

In generale, la matrice degli impatti contenuta nel S.I.A. dovrebbe dettagliare i criteri con i quali viene attribuito la singola magnitudo ed i livelli di correlazione da raffrontare alla situazione ante-operam. Tale matrice deve partire da dati oggettivi stimabili e/o misurabili.

10. Per quanto attiene agli impatti cumulativi il relativo riscontro è carente. Dal momento, infatti, che si dichiara che è stato condotto un campionamento - (...) è stato condotto *un campionamento delle polveri diffuse presenti nella zona. L'attività della BIOSCAV SRL non era in funzione al momento del campionamento e ciò ha consentito di valutare la situazione di fondo "in assenza" dell'impianto in oggetto. Le analisi hanno restituito un valore di fondo di concentrazione di polveri inferiore a 1 mg/m³ (...) È evidente che tale valore non determina situazioni di criticità essendo oltretutto inferiore ai limiti più stringenti derivanti dai riferimenti costituiti dal TLV-TWA per ambienti di lavoro – è necessario acquisire tale report, validato da tecnico (o laboratorio) abilitato.*
11. In riferimento al **punto 31**, la problematica è legata al riconoscimento delle conseguenze legate alla presenza del vincolo di cui all'art 142 del D.lgs 42/2004 e pertanto alle determinazioni della competente Soprintendenza.
Tuttavia, in considerazione della tipologia di attività svolta, è sempre opportuna la realizzazione di una barriera arborea. Tale barriera, oltre a contribuire ad un corretto inserimento paesaggistico, è utile al contenimento della propagazione delle polveri.
A tale scopo, nell'impossibilità di adottare tale soluzione, può essere valutata la realizzazione di una barriera antipolvere con teli in polietilene ad alta densità dotati di

er_ad_el_bn_na



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



specifica certificazione. Tale barriera può essere costituita da parte basamentale in calcestruzzo di altezza almeno 1,5m sormontata da intelaiatura metallica portante i detti teli antipolvere, per un'altezza complessiva non inferiore ai 6m lungo tutto il perimetro dell'attività.

12. Il riscontro al **punto 32** della richiesta di chiarimenti non è del tutto soddisfacente. La relazione di inondabilità non riporta infatti le conclusioni. Essendo un documento di pertinenza alla concessione edilizia, è opportuno quindi sollecitare il Comune di Mondragone a verificare la coerenza dell'integrazione rispetto a quanto richiesto dalle NTA del PRG vigente.
13. Il documento *Relazione attestante l'idoneità del suolo e del sottosuolo* a riscontro della richiesta di cui al **punto 35**, non riporta i dati stagionali o di portata del corpo idrico recettore. Tuttavia, chiarito che il presente procedimento provvederà ad autorizzare lo scarico in fognatura, il dato potrebbe non essere indicativo per la verifica degli impatti ambientali.
14. Occorre chiarire se la griglia di raccolta delle acque superficiali di scolo è posizionata sotto un'area destinata allo stoccaggio di materie prime seconde che, in tal caso non appare idonea.

In riferimento a quanto sopra, e come riportato nel verbale di CdS, il Proponente ha inoltrato ulteriori integrazioni con PEC del 01/04/2022.

In particolare, l'elaborato R1 – *Relazione tecnica integrativa dopo CdS*, fornisce riscontro puntuale, anche con l'ausilio di stralci planimetrici ed immagini, a quanto emerso nel corso della Conferenza dei servizi del 18/03/2022.

Si riportano di seguito le relative, eventuali, considerazioni istruttorie.

Sono descritti i percorsi interni al condominio industriale al fine di porre in evidenza una sostanziale "indipendenza" tra le varie attività presenti.

Si chiarisce che:

(...) il condominio industriale è asservito da due linee di gestione sia per le acque nere sia per le acque meteoriche. Infatti, l'attività di falegnameria/segheria è asservita:

- per le acque nere da n. 2 fosse biologiche a tenuta;
- una per il locale uffici e deposito posizionata in prossimità dell'ingresso degli uffici;
- una per il capannone posizionata in prossimità di quella che viene individuata come "Area uffici dismessa" nell'elaborato PL1 - Individuazione del sito.
- per le acque meteoriche, le stesse vengono captate mediante un sistema di canalizzazione autonomo e scaricate senza alcun tipo di trattamento direttamente all'interno del corpo idrico superficiale in quanto trattasi di acque bianche.

Le acque meteoriche ricadenti sui piazzali e sulle coperture (capannone) della BioScav S.r.l. e le acque meteoriche (bianche) ricadenti sull'area destinata al parcheggio dei lavoratori/ospiti della falegnameria, vengono captate mediante un adeguato numero di caditoie per poi confluire nel corpo idrico superficiale previo trattamento all'interno di n.2 impianti di disoleatura.

Si dichiara altresì che non vi è promiscuità tra i vari impianti presenti nel condominio industriale.

In riferimento al **punto 2** si precisa che all'interno dell'area inclusa nella fascia di rispetto dal torrente Savone non viene svolta alcuna attività svolta dalla BioScav S.r.l. né alcun'altra attività se

er_ad_el_bn_na



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



non quella di transito e parcheggio dei veicoli dei dipendenti/ospiti dell'attività di falegnameria/segheria.

Riscontro punto 3. Si rimanda all'interno della legenda di una generica planimetria di layout la comprensione della metodica di separazione di ciascuna area funzionale dell'impianto.

Pur non riscontrando tale elaborato, si chiarisce quanto segue:

- Area di messa in riserva [R13] rifiuti della carta posta all'interno del capannone delimitata lateralmente con setti in cls di altezza massima 4m e frontalmente con segnaletica orizzontale;
- Area di messa in riserva [R13] rifiuti della plastica posta all'esterno del capannone delimitata lateralmente con setti in cls di altezza massima 4m e frontalmente con segnaletica orizzontale. Alle spalle dell'area e al fine di evitare la promiscuità con le altre attività del condominio industriale sono presenti setti in cls di altezza massima 6 sormontati da rete antipolvere;
- Area di messa in riserva [R13] rifiuti ingombranti CER 200307 posta all'esterno del capannone delimitata lateralmente con setti in cls di altezza massima 4m e frontalmente con segnaletica orizzontale. Alle spalle dell'area e al fine di evitare la promiscuità con le altre attività del condominio industriale sono presenti setti in cls di altezza massima 6 sormontati da rete antipolvere;
- Aree di messa in riserva [R13] rifiuti della potatura CER 200201 poste all'esterno del capannone delimitate lateralmente con setti in cls di altezza massima 4m e frontalmente con segnaletica orizzontale;
- Area di messa in riserva [R13] rifiuti infiammabili del legno posta sul piazzale esterno delimitata centralmente con setti in cls di altezza massima 4m e frontalmente e lateralmente con segnaletica orizzontale;
- Aree di stoccaggio MPS del legno poste sul piazzale esterno delimitata su tre lati con segnaletica orizzontale e solo in parte, in prossimità del muro di cinta, con setti in cls di altezza massima 4m;
- Area di stoccaggio MPS della plastica posta sul piazzale esterno delimitata frontalmente e lateralmente con segnaletica orizzontale e solo il lato coincidente con l'area denominata "lotto di carta e cartone recuperato" sarà delimitata con setti in cls di altezza massima 4m;
- Lotto di carta e cartone recuperato posta sul piazzale esterno delimitata frontalmente e lateralmente con segnaletica orizzontale e solo il lato coincidente con l'area denominata "area di stoccaggio MPS della plastica" sarà delimitata con setti in cls di altezza massima 4m;
- Area di selezione e stoccaggio prima del trattamento utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti da avviare a trattamento posta sul piazzale esterno delimitata su tutti e 4 i lati mediante segnaletica orizzontale;
- Area di conferimento iniziale posta all'esterno del capannone delimitata su tutti e 4 i lati mediante segnaletica orizzontale;
- Area di selezione e cernita [R12] utilizzata per la selezione dei rifiuti in ingresso all'interno del capannone delimitata su tutti e 4 i lati mediante segnaletica orizzontale;
- Area di stoccaggio rifiuti in ingresso fuori specifica posta all'interno del capannone delimitata su tutti e 4 i lati mediante segnaletica orizzontale;
- Area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti posta sul piazzale esterno delimitata su tutti e 4 i lati mediante segnaletica orizzontale;
- Area di deposito temporaneo CER 191212 posta sul piazzale esterno delimitata lateralmente con setti in cls di altezza massima 4m e frontalmente con segnaletica orizzontale;

er_ad_el_bn_na



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638